

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NELL'AMBITO
DEL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA**

in attuazione dell'Accordo di programma 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 1

Oggetto

- 1) Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 di rilevanza locale, realizzate sul territorio provinciale e con ricadute sul medesimo territorio o su parte di esso nell'ambito della grave emarginazione adulta.
- 2) L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione degli interventi concernenti il presente bando ammonta ad Euro 250.000,00 di cui Euro 189.320,86.- derivanti dalle risorse residue a valere sul decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 156 del 22 dicembre 2020, incrementate, vista la rilevante finalità di interesse pubblico e la competenza diretta provinciale in materia di grave emarginazione adulta, dalle risorse messe a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento pari ad Euro 60.679,14.-.

Art. 2

Soggetti ammessi alla procedura

- 1) Possono partecipare alle procedure del presente Bando i soggetti (di seguito denominati "Soggetti ammessi") che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) sono iscritti, nelle more dell'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, nell'albo delle organizzazioni di volontariato o nel registro delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Trento previsti rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 3 bis della L.P. n. 8 del 1992, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio provinciale. L'iscrizione nei rispettivi albo o registro, o relativa sezione del Registro Unico del Terzo Settore, è mantenuta durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del bando, pena la decadenza parziale dal contributo, che viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione;
 - b) che hanno maturato, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle domande, un'esperienza nell'ambito dell'accoglienza di persone

che si trovano in situazioni di grave emarginazione o grave esclusione abitativa di almeno 3 (tre) anni anche non continuativi.

Art. 3

Forme di partecipazione

- 1) Possono presentare richiesta di contributo ai fini del presente bando:
 - a) le singole organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV);
 - b) le singole associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS);
 - c) le forme associative, anche temporanee, di più ODV;
 - d) le forme associative, anche temporanee, di più APS;
 - e) le forme associative miste, anche temporanee, comprendenti uno o più dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
- 2) Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera c), d), ed e), ogni forma associativa temporanea è rappresentata nei confronti della Provincia dal soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente bando. Qualora al momento della presentazione della domanda, il mandato speciale non sia ancora conferito, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun ente partecipante alla forma associativa e deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 4

Partenariato attivo

- 1) Il soggetto richiedente può costituire un partenariato **a titolo gratuito** (con soggetti profit, non profit o con enti pubblici). In ogni caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto richiedente.
- 2) In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione del progetto. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione del progetto non viene considerata la partnership.
- 3) Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio del progetto e quelli che partecipano al progetto in qualità di fornitori di beni e servizi a titolo oneroso.

Art. 5

Contenuto delle domande di finanziamento

- 1) Il soggetto richiedente dovrà presentare domanda di contributo contenente richiesta esplicita di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 6 o 7 del presente Bando e redatta secondo la modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale e composta delle seguenti parti:
 - a) domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) relazione illustrativa delle attività programmate;
 - c) piano finanziario delle attività;

- d) schede di adesione degli eventuali partner;
- e) informativa privacy.

Art. 6

Obiettivi generali, ambito di intervento e destinatari

1. L'attività oggetto del contributo si colloca all'interno degli obiettivi generali "Ridurre ogni forma di povertà" e "Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti a tutte le età" previsto dal decreto ministeriale 156/2020.
2. Gli ambiti di intervento riguardano attività nell'ambito dell'accoglienza notturna e diurna dei destinatari di cui al successivo comma 3.
3. I destinatari delle azioni sono persone che si trovano in situazione di grave emarginazione o esclusione abitativa o di vulnerabilità socio-economica e personale.

Art. 7

Finanziamento accoglienza notturna con messa a disposizione di immobile

- 1) Sono finanziabili le domande dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente Bando in relazione alla domanda di contributo per l'attività di interesse generale per lo svolgimento di attività di accoglienza **notturna** di persone di cui all'articolo 6, comma 3.
- 2) Ai soggetti attuatori viene messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento un immobile, ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, ubicato in via Bezzecca, n. 10 a Trento (p.ed. 3995 in P.T. 3999 C.C. Trento) e atto ad ospitare massimo n. 25 ospiti.
- 3) L'immobile di cui al precedente comma è messo in disposizione a titolo gratuito in seguito alla stipulazione di apposita convenzione.
- 4) La relazione illustrativa del progetto deve essere calibrata sull'utilizzo dell'immobile di cui al comma precedente e prevedere le seguenti attività:
 - la gestione del servizio di pronta accoglienza;
 - l'ospitalità notturna in camera da due a massimo tre posti letto tutti i giorni della settimana dalle ore 18.30 alle ore 08.30;
 - l'offerta della prima colazione, del servizio doccia e del kit per l'igiene personale.
- 5) Il soggetto attuatore prende atto delle caratteristiche strutturali e delle superfici e degli spazi dell'immobile di cui al comma 2 mediante la relazione concernente l'immobile, e annessa planimetria.
- 6) Le utenze saranno intestate al soggetto attuatore per l'intero periodo previsto dalle attività oggetto del contributo e il relativo costo deve essere inserito nel piano finanziario delle attività.

Art. 8

Finanziamento accoglienza notturna o diurna senza messa a disposizione di immobile

- 1) Sono finanziabili le domande dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente Bando in relazione alla domanda di contributo per l'attività di interesse generale per lo svolgimento di attività di accoglienza **notturna o diurna** di persone di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 9

Ammontare del contributo

- 1) Ai soggetti attuatori è riconosciuto un contributo ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 a copertura delle spese ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 15 del presente Bando.
- 2) Per ogni tipologia di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8, viene finanziata 1 (una) domanda, individuata tenendo conto del punteggio riportato in graduatoria. Eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato saranno destinate al finanziamento di ulteriori domande, nel limite dell'importo residuo, tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella graduatoria generale, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento di riferimento.
- 3) Il contributo concesso è pari al 100 (cento) per cento della spesa ammessa, tenuto conto delle eventuali rimodulazioni della spesa ammessa o eventuali correzioni per inammissibilità di particolari voci di costo indicate nel piano finanziario.
- 4) L'ammontare del contributo che può essere concesso per il finanziamento di cui all'articolo 7 del presente Bando non può superare l'importo massimo pari ad Euro 70.000,00.-.
- 5) L'ammontare del contributo che può essere concesso per il finanziamento di cui all'articolo 8 del presente Bando non può superare l'importo massimo di:
 1. Euro 75.000,00.- per l'accoglienza notturna;
 2. Euro 30.000,00.- per l'accoglienza diurna.
- 6) In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate.

Art. 10

Termini e modalità per la presentazione delle domande

- 1) Ogni soggetto richiedente può presentare domanda per il finanziamento previsto sia dall'articolo 7 sia dall'articolo 8 del presente Bando. La domanda ai sensi dell'articolo 8 può comprendere sia l'attività diurna che notturna, nel rispetto dei relativi massimali.
- 2) La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale del soggetto attuatore o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee se è già stata conferita la procura alla capofila) oppure sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun componente della forma associativa (se non è ancora stata conferita procura alla capofila) al Servizio provinciale competente in materia di Politiche sociali (di seguito "Servizio") nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente Bando del giorno **6 dicembre 2021**, secondo una delle seguenti modalità, a pena di irricevibilità:
 - a) per consegna diretta, previo appuntamento, presso gli uffici della struttura provinciale competente per l'istruttoria (Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 – 38121 Trento) o presso gli sportelli provinciali periferici di assistenza e informazione al pubblico;
 - b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda);
 - c) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto

mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità.

- 3) La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio Politiche sociali e pubblicati sul sito www.modulistica.provincia.tn.it. La domanda deve essere sottoscritta, pena irricevibilità, dal legale rappresentante mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa con allegata copia del documento di identità.
- 4) Nella domanda il soggetto richiedente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente bando.
- 5) Le scansioni del progetto e della documentazione trasmessi alla Provincia devono essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e non devono avere dimensioni superiori a 20 MB. Non sono ammessi file comprimibili.

Art. 11

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 10;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10;
 - c) sono prive di sottoscrizione;
 - d) non sono riconducibili a progetti di attività rientrante nelle aree di intervento indicati ai sensi dell'articolo 6 del presente Bando.
- 2) Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo ai fini del presente bando sono inammissibili le domande che:
 - a) riguardano attività programmate la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella prevista dall'articolo 12;
 - b) riguardano attività già finanziate da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa (per progetti con copertura parziale della spesa, vedi articolo 14).
- 3) Non sono ammessi a contributo attività che comportano entrate a favore del soggetto richiedente (da compartecipazione dei fruitori del servizio, da attività commerciale marginale, da altre fonti di finanziamento) che non siano indicate tra le voci di entrata del quadro economico del progetto.

Art. 12

Avvio e conclusione delle attività

- 1) L'attività oggetto del contributo di cui all'articolo 7 deve essere avviata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, da parte del dirigente del Servizio, del finanziamento ottenuto e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall'avvenuta consegna dell'immobile.
- 2) L'attività oggetto del contributo di cui all'articolo 8 deve essere iniziata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, da parte del dirigente del Servizio, del finanziamento ottenuto.

- 3) E' ammessa al finanziamento anche l'attività già avviata, purché l'avvio sia avvenuto non prima dell'approvazione del presente Bando.
- 4) Le attività oggetto di finanziamento devono concludersi entro il giorno 30 giugno 2022.
- 5) Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato una sola volta, con decisione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni, sulla base di una richiesta esplicita e motivata presentata dal soggetto ammesso a finanziamento.
- 6) Il soggetto attuatore comunica l'avvenuto avvio delle attività oggetto del contributo al Servizio, unitamente agli estremi identificativi del conto corrente sul quale effettuare i movimenti finanziari riguardanti il contributo concesso.

Art. 13

Condizione per lo svolgimento dell'attività

- 1) Alla data di comunicazione dell'avvio delle attività, come individuata dall'articolo 12, il soggetto attuatore deve risultare accreditato ai sensi delle disposizioni in materia di "Autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" in relazione all'aggregazione funzionale riferita all'area adulta e all'ambito residenziale/semiresidenziale previsti dal Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e rispettare quanto specificato dal Catalogo dei servizi socio assistenziali (in seguito "Catalogo") approvato con deliberazione n. 173 di data 07 febbraio 2020.

Art. 14

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

- 1) E' ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto richiedente o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 15

Obblighi del soggetto attuatore

- 1) la realizzazione delle attività finanziate dovrà svolgersi secondo gli indirizzi di programmazione provinciale al fine di assicurare l'adozione di modalità di gestione unitarie. Per entrambi i finanziamenti individuati agli articoli 7 ed 8, può essere inoltre richiesta dalla Provincia l'adesione da parte del soggetto attuatore al "*Tavolo per l'inclusione sociale in favore delle persone in situazione di emarginazione*" e l'applicazione delle modalità e criteri di accoglienza concordati all'interno del medesimo Tavolo che dovranno essere rispettati dal soggetto attuatore.
- 2) Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione delle attività oggetto del contributo, i seguenti loghi:
 - il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- il logo della Provincia Autonoma di Trento;
e la seguente dicitura “*Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*”. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare i sopra citati loghi;
- b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l’entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l’anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell’articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall’art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- c) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- d) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- e) dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante **l’impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati nelle attività progettuali.** Nell’ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l’impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegate almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.
- f) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all’articolo 3 e la modifica dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore o, nelle more della sua operatività, ai rispettivi Albo/Registro;
- g) rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell’organo di amministrazione. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- h) programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività oggetto del contributo, ivi comprese le misure per far fronte all’emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell’epidemia.

Art. 16

Spese ammissibili

- 1) Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla gestione dell'attività di accoglienza, sostenute a partire dalla data di avvio delle attività, comunicata ai sensi dell'articolo 12 del presente Bando, e fino alla data di fine gestione della medesima attività, esposte nella scheda del piano finanziario approvato dal Servizio.
- 2) Il piano finanziario delle attività proposte è suddiviso in n. 4 (quattro) macrovoci:
 - a) spese del personale;
 - b) spese assicurative;
 - c) rimborso spese ai volontari;
 - d) spese di gestione delle attività.
- 3) Le macrovoci includono singole voci di costo secondo la classificazione di seguito indicata:
 - a) spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente purché in sede di domanda siano identificati, per unità lavorativa, i costi effettivamente sostenuti, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività programmate nonché le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico preordinate alla gestione delle attività esposte nella relazione illustrativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - b) rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte delle attività, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 2, lettera g);
 - c) spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per i seguenti rischi, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto:
 - (i) infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi dei volontari (soci e non soci), iscritti nel registro dei volontari e dedicati alle attività oggetto del contributo, alle seguenti condizioni e qualora i predetti volontari non godano già di equivalente copertura assicurativa con rimborso da parte della Provincia o di altro ente pubblico;
 - (ii) responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività, a condizione che l'assicurazione copra l'intera durata dell'attività e nei limiti economici relativi a tale durata;

È fissato un limite massimo su base annua per ciascun volontario, di Euro 28,00.- per le polizze infortunio e malattia e di Euro 10,00.- per le polizze responsabilità civile. Sono ammesse le spese per oneri assicurativi sostenuti anche in data antecedente all'avvio della realizzazione del progetto, per la quota riferita ai volontari coinvolti nelle attività oggetto del contributo e solo per il periodo in cui gli stessi sono stati impiegati nelle medesime attività.

- 4) spese di gestione delle attività: sono ammesse, se inerenti le attività oggetto del contributo, le seguenti spese:
 - a) spese amministrative;
 - b) spese gestione struttura (canone di locazione, utenze di servizi e manutenzione ordinaria);
 - c) acquisto beni di consumo per la preparazione e somministrazione di pasti, per la fornitura e somministrazione di prodotti per l'igiene personale e altri beni di consumo per la gestione delle attività (es. prodotti per la pulizia);

- d) acquisto beni strumentali necessari, entro il valore unitario massimo di Euro 516,46.- (IVA esclusa);
 - e) gestione automezzi dell'associazione;
 - f) oneri per la sicurezza e la salute degli operatori, partecipanti e destinatari delle attività programmate; in questa voce rientrano anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID-19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.
- 5) In ciascuna macrovoce potranno rientrare anche altre eventuali voci di spesa e relativi oneri, anche se non espressamente indicate nel piano finanziario, qualora indispensabili alla realizzazione del progetto e in circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18.
- 6) Alcune voci di spesa non possono superare i seguenti limiti percentuali, calcolati sull'ammontare complessivo della spesa ammessa:
- 1) spese amministrative: limite del 5 (cinque) per cento;
 - 2) spese per la gestione degli automezzi dell'Associazione destinati alle attività proposte: limite del 5 (cinque) per cento;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali/apparecchiature/attrezzature ed arredi necessari ai fini delle attività proposte: limite del 10 (dieci) per cento.

Art. 17

Spese non ammissibili

- 1) Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo e non identificate nel rispettivo piano finanziario.
- 2) Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
 - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) sanzioni, penali e interessi;
 - c) l'I.V.A. in detrazione;
 - d) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
 - e) gli ammortamenti;
 - f) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni d'opera da parte di soci volontari o dipendenti, propri e dei partner, coinvolti nelle attività oggetto del contributo;
 - g) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
 - h) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

Art. 18

Valutazione delle proposte, approvazione della graduatoria e concessione del contributo

- 1) Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto attuatore, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta la qualità delle proposte pervenute e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Criterio di valutazione	Indicatori di riferimento	Punteggio massimo
A) Ente proponente	<ul style="list-style-type: none"> - coerenza tra le attività proposte e attività statutarie; - esperienza maturata nell'accoglienza di soggetti vulnerabili. 	20
B) Attività programmate	<ul style="list-style-type: none"> - chiarezza delle azioni programmate; - capacità di offrire ulteriori iniziative o attività nei confronti dei soggetti accolti che favoriscano la socializzazione o l'accesso ad ulteriori strumenti di natura sociale; - capacità di coinvolgimento attivo dei destinatari e attuazione di interventi utili al reperimento di nuovi volontari; - adeguatezza degli operatori professionali e volontari rispetto alle azioni programmate. 	35
C) Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza delle metodologie utilizzate e relativa periodicità; - adeguatezza dei documenti di reportistica utili alla predisposizione dei documenti finali; - capacità di elaborare indici e documenti utili a misurare il raggiungimento degli obiettivi. 	15
D) Piano finanziario	<ul style="list-style-type: none"> - corretta imputazione delle singole voci di costo; - congruenza delle spese previste rispetto alle azioni e agli obiettivi prefissati; - capacità di reperire eventuali entrate da destinare alla realizzazione delle attività proposte. 	20
E) Forme di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - capacità di coinvolgimento e chiarezza dei ruoli dei partners o altri soggetti interessati alle attività progettuali. 	10

Totale massimo raggiungibile **100 punti**

- 2) La proposta è esaminata inizialmente sulla base degli indicatori contenute nelle aree di valutazione A e B (Ente proponente e Attività programmate); soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno a 30 (trenta) punti, si procederà a valutare la proposta sulla base dei restanti criteri.
- 3) In fase di valutazione dei piani finanziari, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario presentato nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.
- 4) Entro 45 (quarantacinque) giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte e concede le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali

determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 11.

- 5) Nel caso di parità di punteggio, sarà ammessa la proposta che ha ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione D (Piano finanziario) prevista nella sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, sarà ammessa la proposta che ha ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione C (Monitoraggio).
- 6) La graduatoria di merito verrà comunicata ai singoli soggetti attuatori e pubblicata sul portale www.trentinosociale.it.

Art. 19

Variazioni alle attività proposte ed ai piani finanziari approvati

- 1) Sono ammesse variazioni alle attività proposte e/o ai piani finanziari approvati dalla Provincia, a condizioni che non alterino la natura dell'intervento, ad esempio incidendo sulle sue finalità, sui suoi contenuti essenziali, sulla natura e consistenza delle attività rese al volontariato.
- 2) Sono ammesse variazioni che incidono sul piano finanziario approvato, alle seguenti condizioni:
 - a) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'originario piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 18, comma 4, comportano compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa;
 - b) quando, ad invarianza dell'importo complessivo risultante dall'iniziale piano finanziario, eventualmente rettificato dal Servizio Politiche Sociali prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo 18, comma 4, comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 10 (dieci) per cento del totale complessivo della spesa ammessa;
 - c) quando, le variazioni che si rendono necessarie comportano una riduzione della spesa complessiva e/o un aumento delle entrate previste.
- 3) Le variazioni alle proposte e/o ai piani finanziari approvati sono **comunicate al Servizio preventivamente alla loro attuazione**, unitamente alle motivazioni che le hanno rese necessarie o opportune.
- 4) Le variazioni di cui al comma 2 lettera c) comportano una riduzione *in minus* del contributo concesso.
- 5) Le variazioni che comportano compensazioni tra voci di spesa appartenenti a macrovoci diverse superiori al 10 (dieci) per cento del totale complessivo della spesa ammessa dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione ed eventuale approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, che ne valuta la congruità.
- 6) Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal soggetto attuatore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione della Provincia, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del soggetto stesso.
- 7) In ogni caso, le modificazioni apportate devono rispettare i limiti di spesa previsti all'articolo 16, comma 6.

Art. 20

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

- 1) I contributi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, su comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto avvio dell'attività, nella misura del **40 (quaranta)** per cento del contributo concesso;
 - b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentarsi non prima del **31 gennaio 2022** utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente anche la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute nonché corredata da una sintetica relazione delle attività svolte, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento. La seconda tranche è erogata nella misura corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.
 - c) saldo del contributo, dopo la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvata e pubblicata sul sito internet istituzionale. La rendicontazione deve essere effettuata entro e non oltre il **31 agosto 2022**.
- 2) Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.
- 3) L'erogazione delle quote di contributo, indicate al comma 1, lettere b) e c), sono subordinate alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge n. 124/2017.

Art. 21

Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

- 1) Le attività finanziate sono oggetto, nel corso della loro realizzazione, di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto beneficiario, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata unitamente alla domanda.
- 2) La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

Art. 22

Revoca del contributo e sanzioni

- 1) Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto della condizione prevista all'articolo 13, relativa al possesso del titolo abilitativo richiesto dall'articolo 20 della legge provinciale per le politiche sociali n. 13 del 2007;

- b) decadenza dell'accreditamento in riferimento alle aggregazioni funzionali di cui all'articolo 13;
 - c) utilizzo improprio del contributo concesso;
 - d) mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
 - e) introduzione di variazioni di spesa eccedenti i limiti di cui all'articolo 19, comma 2;
 - f) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 20 per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;
 - g) violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività di progetto;
 - h) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1.
- 2) In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 125 ter della legge 124/2017, così come introdotto dall'art. 35 del d.l. 34/2019.
- 3) In tutti i casi previsti al comma 1), i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per cause di forza maggiore ai sensi del comma 1, lett. b), non dipendenti dal soggetto beneficiario del contributo, la revoca è disposta senza applicazione degli interessi legali e/o in misura parziale in relazione allo stato di avanzamento delle attività, fatti salvi gli eventuali danni ulteriormente causati o aggravati per colpa del beneficiario stesso.

Art. 23

Documentazione contabile e controllo

- 1) Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante documenti di spesa e/o fiscali e debitamente quietanzate, attraverso bonifici bancari, ricevute bancarie o postali, assegni bancari o circolari non trasferibili, carta di credito o di debito. Sono ammessi anche documenti contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale dove dovranno essere evidenziati i pagamenti effettuati e relativi alle attività oggetto di finanziamento.
- 2) Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.
- 3) La documentazione di spesa dovrà essere conservata dal beneficiario nel rispetto della normativa in materia e messa a disposizione degli uffici competenti per l'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 24

Informazioni e contatti

- 1) Per informazioni relative al presente Bando è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali, Ufficio accreditamento, affidamento e relazione con il terzo settore al numero di telefono 0461/492748, o all'indirizzo di posta elettronica: francesca.nicolodi@provincia.tn.it.
- 2) Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.it.

